



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE TRA

Il **COMUNE DI MELISSANO**, con sede in via Casarano, 71 - C.F.81003390754, in persona di Cesari Antonella - domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Legali – Servizi alla Popolazione , in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dal vigente Statuto Comunale, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 29/11/2016 e del provvedimento di nomina – decreto sindacale n.27 del 30/12/2016.

E

l'avv. Alessandro DISTANTE, nato a Tricase, il 10/06/1959 (in seguito, per brevità, Avvocato), C.F.: DSTLSN59H10L419C , PEC: avv.distante@pec.it, iscritto all'Albo degli Avvocati di Lecce, con studio in Lecce, alla via G.Garibaldi 43, presso cui elegge domicilio agli effetti tutti del presente contratto.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Melissano, come innanzi rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti surrichiamati, conferisce incarico professionale all'avv. Alessandro Distante, di rappresentare e difendere questo Ente, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. di Lecce – nel giudizio proposto nei confronti dell'Ente da dai signori Quarta Colosso Saveria. Elena Maria, Francesco Saverio, Mario e Anna .
- 2) L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia dei provvedimenti d'incarico suddetti, dichiara formalmente ed espressamente di accettare l'incarico conferito, nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate.
- 3) L'incarico concerne l'assistenza tecnica, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nella controversia di cui innanzi.

A tal fine, il Comune rilascia all'Avvocato apposito e formale mandato *ad item*, nelle forme e con i

poteri più ampi a tutela delle ragioni dell'ente.

4) L'incarico comprende, oltre alla rappresentanza e difesa tecnica in giudizio, anche ogni altra attività di assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, provvedimenti e/o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà o potrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

5) L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

6) Il Comune di Melissano, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato ogni atto, documento e/o provvedimento, formato dall'Amministrazione o nella disponibilità di questa, rilevante o utile ai fini della trattazione giudiziale e stragiudiziale della fattispecie in oggetto, nonché a fornire ogni notizia necessaria all'espletamento dell'incarico, avendo cura di informare tempestivamente l'Avvocato incaricato di ogni contatto eventualmente intercorso con la controparte ai fini della definizione giudiziale e/o stragiudiziale della controversia.

7) La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione Comunale, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

8) L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano l'esercizio della professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, di non essersi occupato in alcun

Atto fissa

modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nonché di non versare in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, secondo quanto previsto delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

9) L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 8. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 8.

10) Le parti (Comune e Avvocato incaricato) convengono e stabiliscono in € 5.000 oltre accessori come qui appresso specificati: 4% di Cassa avvocati per € 200,00 e 22% di IVA per € 1.144,00 e così in totale € 6.344,00 (con ritenuta di acconto pari al 20% e cioè € 1.000,00), il compenso massimo da corrispondere complessivamente (comprensivo di cassa di previdenza, IVA e ritenuta), in favore dell'avvocato per l'intero grado di giudizio (salvo l'intervento di eventuali motivi aggiunti per i quali sarà necessario eventuale incarico aggiuntivo) e per ogni attività ad essa connessa e/o da esso dipendente, da ritenersi onnicomprensivo.

Il compenso come sopra pattuito potrà essere superato esclusivamente per l'ipotesi che parte ricorrente sia condannata alle spese in misura superiore a quella convenuta ed esclusivamente nei limiti della condanna e se e solo se le relative somme siano effettivamente recuperate in danno del soccombente

11) Le spese non imponibili sostenute saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione.

Ove l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'Avvocato medesimo. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

12) L'avvocato incaricato potrà richiedere il compenso entro 45 giorni dalla conclusione

dell'incarico. L'incarico s'intende esaurito in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. In detta ultima ipotesi, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire possibili pregiudizi per l'amministrazione.

13) Il Comune – previa verifica della correttezza del compenso richiesto rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione ed all'attività svolta dall'Avvocato – provvederà alla liquidazione delle competenze entro 90 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale, salvo motivato impedimento da comunicare in tempo utile all'Avvocato incaricato.

14) L'Avvocato incaricato si impegna espressamente a rispettare il segreto professionale ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato, apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato, per finalità estranee e/o diverse rispetto alla gestione della lite. A tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della privacy, il Comune autorizza il professionista incaricato ad utilizzare i dati forniti nel giudizio di cui alla presente convenzione o per l'eventuale componimento bonario della lite, ed a comunicare gli stessi ai Suoi collaboratori, ed eventuali sostituti e/o dipendenti, per finalità connesse alla gestione della controversia, nonché a diffonderli nei limiti pertinenti all'incarico conferito.


15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto in Melissano, presso la Sede Comunale, oggi 8/10/2015.

L'INCARICATO

Avv. Alessandro DISTANTE



IL RESPONSABILE DELLE SETTORE AA.II.

Antonella CESARI